

VERBALE DI ACCORDO

TRA

APINDUSTRIA - Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Parma, rappresentata dal direttore Roberto Dallavalle

il COLLEGIO IMPRENDITORI EDILI ED AFFINI di APINDUSTRIA di Parma, nella persona del suo Presidente Carlo Bucci

E

Le FEDERAZIONI DEI LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI, della provincia di Parma:

FENEAL - UIL, rappresentata dal sig. Enrico Concarì

FILCA - CISL, rappresentata dal sig. Angelo Piazza

FILLEA - CGIL, rappresentata dal Segretario sig. Fabrizio Ghidini

Visto

Il verbale di Accordo sottoscritto a livello nazionale in data 20 febbraio 2007, con il quale si recepiscono le novità introdotte al comma 773 dalla legge 27 dicembre 2006, decorrenti dal 1 gennaio 2007 che estende ai lavoratori apprendisti le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati

Si conviene

di integrare il Verbale di Accordo Provinciale 14 settembre 2006 aggiungendo un articolo che disciplina il trattamento degli apprendisti assenti per malattia, secondo quanto dispone il modificato art. 26 del CCNL 11 giugno 2004 comma 5 e 8.

Le parti si danno atto che ad integrazione del su citato Accordo Provinciale allo stesso è aggiunto l'articolo **"TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA DELL'APPRENDISTA"** con il seguente testo:

"durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'articolo 26 del CCNL 11 giugno 2004, è tenuta ad erogare mensilmente all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie della retribuzione, indicate nel 6° comma dell'art. 26 del CCNL, costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia".

Letto, confermato e sottoscritto

Parma, 9 maggio 2007

APINDUSTRIA

COLLEGIO IMPRENDITORI EDILI

FENEAL - UIL

FILCA - CISL

FILLEA - CGIL

- 1) Il trattamento economico di malattia, dovuto all'apprendista ed all'operaio non in prova, viene mutualizzato ed erogato dalla Cassa Edile di Parma, ma **anticipato** ad ogni periodo di paga dalla Ditta, la quale lo porta a **conguaglio** con la contribuzione dovuta per lo stesso periodo alla Cassa Edile.
- 2) Tale trattamento dovuto al lavoratore non in prova, ed entro i limiti della conservazione del posto, viene determinato applicando alla retribuzione oraria costituita da **PAGA BASE, CONTINGENZA, ITS, ed EET**, i **coefficienti** riportati nella tabella seguente moltiplicati per il numero di ore corrispondenti alla divisione per 6 dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per malattia. Per il territorio di Parma il conteggio per l'orario vigente sarà $40 : 6 = 6,66$, da applicare per tutto l'arco dell'anno.
Il trattamento relativo deve essere corrisposto all'operaio per 6 giorni la settimana, escludendo le Domeniche ed i giorni festivi.
- 3) I coefficienti per il calcolo del "**lordo**" da inserire in busta al lavoratore, riportati alla **colonna 2**, per effetto dell'accordo nazionale decorrente dal 01.10.2000, sono comprensivi del **4,95%** dovuto direttamente dall'impresa a titolo di **Riposi Annuì**. Tale percentuale del 4,95% deve essere esclusa dal calcolo del rimborso da portare a conguaglio con la Cassa Edile di Parma, così come indicato alla **colonna 4**;
- 4) Nei primi tre giorni di malattia, Il 4,95% relativo ai **Riposi Annuì** va pagato al lavoratore anche per malattie di durata inferiore a 8 giorni ed in assenza dei "requisiti";
- 5) Durante l'intero periodo di malattia (anche nei primi 3 giorni in assenza dei "requisiti ore") il lavoratore ha diritto all'accantonamento del 18,50% lordo (14,20% netto) alla Cassa Edile, alle ritenute previdenziali e fiscali, ma non alle altre contribuzioni dovute alla Cassa Edile (APE, funzionamento, asili, Scuola Edile, CTP). Detta % va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato nel cantiere, oppure secondo l'orario stabilito dal CCTS.

MALATTIA	INPS	COEFFICIENTI orari per calcolo indennità da pagare al lavoratore	COEFFICIENTI orari per conguaglio con Cassa Edile	ACCANTONAMENTO CASSA EDILE (13a e ferie)	
				lordo	netto
Conservazione del posto	con anzianità superiore a 3,5 anni: 12 mesi consecutivi nell'arco di 24; con meno di 3,5 anni di anzianità: 9 mesi nell'arco degli ultimi 20				
Trattamento economico	1	2	3	4	5
1°<> 3° giorno con "requisiti"	<u>carenza</u>	1,0495	1,0000	18,50%	14,20%
		1,0495	1,0000	18,50%	14,20%
		1,0495	1,0000	18,50%	14,20%
1°<> 3° giorno senza "requisiti" per malattie inferiori a 8 giorni	<u>carenza</u>	0,0495	0,0000	18,50%	14,20%
dal 4° al 20° giorno	60%	0,3795	0,3300	18,50%	14,20%
dal 21° al 180° giorno	66,66%	0,1565	0,1071	18,50%	14,20%
dal 181° al 270° giorno per le sole giornate non indennizzate INPS (lav.ri con anzianità < 3,5 anni	"comporto" (non interviene)	0,5495	0,5000	18,50%	14,20%
dal 181° al 365° giorno per le sole giornate non indennizzate INPS (lav.ri con anzianità > 3,5 anni	"comporto" (non interviene)	0,5495	0,5000	18,50%	14,20%
APPRENDISTI	<u>carenza</u>	come per gli operai			
	dal 4° al 365° giorno	come per gli operai			

REQUISITI ORE

(*) I tre giorni di **CARENZA**, per malattie inferiori a 8 giorni, vengono indennizzati solo in presenza dei "**Requisiti ORE**" attestati dalle ore denunciate per il lavoratore alla Cassa Edile di Parma in una delle fattispecie seguenti:

- a) almeno 158 ore al mese, per ogni mese, nel trimestre precedente l'evento; oppure
- b) almeno 948 ore complessive nel semestre precedente l'evento.

Per "**trimestre**" o "**semestre**" s'intendono quelli immediatamente antecedenti la data d'inizio del mese nel corso del quale si è verificato l'evento.

Ai fini del calcolo delle ore si considerano utili anche permessi sindacali, ferie, festività, riposi annui, cassa integrazione, congedo matrimoniale.